

(su carta intestata del soggetto promotore)

Convenzione stipulata in data ..... con protocollo.....

**CONVENZIONE  
PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO  
DGR 19-4575 DEL 16/01/2017**

TRA

SOGGETTO PROMOTORE .....

Indirizzo.....

CAP..... Comune ..... Provincia .....

Codice fiscale: ..... Partita I.V.A.: .....

Rappresentato da: .....

nato/a..... Prov. .... il .....

E

SOGGETTO OSPITANTE .....

Indirizzo.....

CAP..... Comune ..... Provincia .....

Codice fiscale: ..... Partita I.V.A.: .....

Rappresentato da: .....

nato/a..... Prov. .... il .....

Premesso che

Il **soggetto promotore** dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella fattispecie di cui all'art. 4 della DGR n. 19-4575 del 16 gennaio 2017:

Il **soggetto ospitante** dichiara sotto la propria responsabilità

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) di essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
- c) di non assegnare al tutor individuato per ogni progetto formativo complessivamente più di n. 3 tirocinanti (compresi quelli eventualmente già presenti in azienda)

Si conviene quanto segue

### **Art. 1. Disposizioni generali**

I tirocini estivi di orientamento hanno finalità orientative e di addestramento pratico in modo da agevolare la scelta professionale, in coerenza con il percorso di studi frequentato.

Sono esclusi dalla presente convenzione i tirocini curriculari previsti dai piani di studio e/o formativi, come quelli svolti nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro di cui alla Legge n. 107/2015

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

### **Art. 2. Ambito di applicazione e destinatari**

Il tirocinio attivato nell'ambito della presente convenzione è disciplinato dalla normativa regionale approvata con DGR 19-4575 del 16 gennaio 2017, che approva la disciplina regionale dei tirocini estivi di orientamento, promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi o ad un percorso formativo.

### **Art. 3. Soggetti della convenzione.**

Il soggetto ospitante ..... si impegna su proposta del soggetto promotore ..... ad ospitare in qualità di tirocinanti presso le proprie unità operative soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla DGR 19-4575 del 16 gennaio 2017, come evidenziato nel progetto formativo redatto dal soggetto attuatore.

### **Art. 4. Durata del tirocinio.**

Il tirocinio estivo non può protrarsi oltre i 3 mesi e si deve realizzare necessariamente nell'arco temporale compreso tra la fine dell'anno scolastico/formativo o accademico in corso e l'inizio di quello successivo, nell'ambito di un ciclo di studi.

### **Art. 5. Rimborso spese**

Il tirocinio estivo prevede il riconoscimento di un rimborso a copertura delle spese di trasporto e di mensa, dietro presentazione di giustificativi nella misura massima di un importo pari a € 200,00 mensili.

### **Art. 6. Progetto formativo**

Le parti, in base alla presente Convenzione, si impegnano per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante a redigere il progetto formativo secondo il modello approvato dalla Regione Piemonte.

Il progetto formativo contiene i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del soggetto promotore e del tutor o referente;
- dati identificativi del soggetto ospitante e del tutor aziendale;

- dati identificativi del tirocinante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio estivo;
- durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio estivo;
- impegno orario settimanale presso l'impresa
- estremi identificativi delle assicurazioni;
- settore aziendale di inserimento (ATECO);
- area professionale di riferimento (CP ISTAT);
- figura professionale;
- obblighi dei soggetti coinvolti.

### **Art. 7. Obblighi del soggetto promotore**

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;
- rilasciare il documento attestante le competenze acquisite, che dovrà essere redatto sulla base della relazione fornita dal tutor del soggetto ospitante.

### **Art. 8. Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante deve:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal progetto formativo;
- adottare le misure di tutela applicate al proprio personale ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), tenuto conto della peculiarità e della durata del rapporto di tirocinio estivo..

## **Art. 9. Garanzie assicurative**

Il soggetto promotore è obbligato a stipulare, direttamente o in convenzione con il soggetto ospitante o con altri soggetti, l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto di orientamento.

## **Art. 10. Durata della convenzione e recesso**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al .....*[inserire la data di conclusione concordemente individuati dalle parti]* e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante *[indicare modalità e forme della comunicazione del recesso]* e avrà effetto da *[indicare il tempo di decorrenza del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione]*.

## **Art. 11. Consegna progetto formativo**

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della convenzione.

## **Articolo 12 – Trattamento dati personali**

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Luogo e data

.....

Firma e timbro del soggetto promotore

.....

Firma e timbro del soggetto ospitante

.....